



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA
ITALIANA



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO
ATTIVITA' PRODUTTIVE



SCHEMA DI FIDEIUSSIONE BANCARIA/POLIZZA ASSICURATIVA per la richiesta dell'anticipazione del finanziamento di cui alla L.R. n.9 del 12 maggio 2020, articolo 10, commi 9 e 10 e s.m.i. – Fondo per la Ripresa – Artigiani a valere sull'asse 3, Azione 3.1.1_08a del PO FESR Sicilia 2014/2020 cofinanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) come previsto dall'avviso pubblicato sul sito www.crias.it (ultima versione 12/10/2022)

Alla Regione Siciliana
Assessorato delle Attività Produttive
Dipartimento delle Attività Produttive
via degli Emiri 45
90135 Palermo

Premesso che:

a) l'impresa (1) _____ (in seguito indicata, per brevità, "Contraente"), codice fiscale _____ partita IVA _____, con sede legale in _____, rappresentante legale _____ nato a _____ il _____, iscritta presso il Registro delle Imprese di _____ al n. _____ del Repertorio Economico Amministrativo ed al n. _____ dell'albo delle imprese artigiane, ha presentato alla C.R.I.A.S. Cassa Regionale per il Credito alle Imprese Artigiane c.f. 00239850878 (in seguito indicato, per brevità, "CRIAS"), in qualità di Ente gestore della Regione Siciliana – Assessorato delle Attività Produttive – Dipartimento delle Attività Produttive, Servizio 7S con sede in Palermo, via degli Emiri n. 45 c.f. 80012000826 (in seguito indicato, per brevità, "Ente garantito"), una domanda finalizzata all'ottenimento delle agevolazioni finanziarie previste dalla L.R. n.9 del 12 maggio 2020, articolo 10, commi 9 e 10 e s.m.i., Fondo per la ripresa – Artigiani a valere sull'asse 3, Azione 3.1.1_08a del PO FESR Sicilia 2014/2020, di cui all'Avviso pubblicato sul sito www.crias.it (ultima versione 12/10/2022) (in seguito, per brevità, "Avviso") su un programma di spesa ammissibile di € _____/00 (€ _____ 00) da realizzare nell'unità locale di _____;

b) con nota n. _____ del _____ è stato comunicato alla Contraente che, con Deliberazione n. _____ del _____ del Consiglio di Amministrazione CRIAS, è stata deliberata la concessione di un'agevolazione complessiva di € _____/00 (€ _____ 00), di cui € _____/00 (€ _____ 00) a titolo di contributo in conto impianti ed € _____/00 (€ _____ 00) quale finanziamento a tasso agevolato, secondo le modalità previste dall'Avviso;

c) in data _____ è stato stipulato contratto di finanziamento rep.n. _____ in notaio _____.

Tutto ciò premesso, che forma parte integrante del presente atto:

FONDO RIPRESA ARTIGIANI – Azioni 3.1.1_08a
www.crias.it – fondoripresaartigiani@crias.eu



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO
ATTIVITA' PRODUTTIVE



La sottoscritta _____ (2), (in seguito denominata per brevità “Banca” o “Società”) con sede legale in _____ via _____, iscritta nel registro delle imprese di _____ al n. _____, iscritta all'albo/elenco _____ (3), a mezzo dei sottoscritti signori:

- _____ nato a _____ il _____;
- _____ nato a _____ il _____;
- _____ nato a _____ il _____;

nella rispettiva qualità di _____ dichiara/dichiarano:

di costituirsi con il presente atto fidejussore nell'interesse del Contraente ed a favore dell'Ente garantito per la restituzione dell'anticipazione di cui all'art.11 comma 1 lett. a) dell'Avviso per la realizzazione del programma di spesa di cui in premessa, fino alla concorrenza dell'importo di € _____/00 (€ _____ 00), che dovrà essere maggiorata degli interessi legali, decorrenti dalla data dell'erogazione dell'anticipazione a quella del rimborso, oltre imposte, tasse ed oneri di qualsiasi natura sopportati dall'Ente garantito e dalla CRIAS alle seguenti

CONDIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1 – OGGETTO DELLA GARANZIA

La “Banca/Società” si obbliga irrevocabilmente ed incondizionatamente a rimborsare all' “Ente garantito” per il tramite della CRIAS, la somma complessiva di € _____/00 (€ _____ 00) erogata a titolo di anticipazione al “Contraente”.

Tale importo sarà automaticamente maggiorato degli interessi legali decorrenti dalla data dell'erogazione dell'anticipazione a quella del rimborso, oltre imposte, tasse ed oneri di qualsiasi natura sopportati dall'Ente garantito e dalla CRIAS.

ARTICOLO 2 - DURATA DELLA GARANZIA E SVINCOLO

La presente garanzia ha la durata di _____ mesi⁽⁴⁾ decorrenti dalla data di richiesta dell'anticipo all'Ente garantito salvo eventuali proroghe disposte dall'Ente garantito che comporteranno l'automatica estensione della garanzia.

Qualora la scadenza della polizza intervenga prima che siano decorsi i 180 giorni dalla data di rendicontazione finale, la stessa deve ritenersi rinnovata automaticamente fino a che sia decorso il suddetto termine. Il mancato pagamento del rinnovo e/o il supplemento del premio da parte dell'impresa, non potrà essere motivo di opposizione, per la Società garante per l'eventuale rimborso delle anticipazioni concesse dall'Ente garantito al Contraente.

La fideiussione o polizza è svincolata decorsi 180 giorni dalla rendicontazione finale, previa apposita dichiarazione liberatoria rilasciata dalla CRIAS al contraente ed al garante.

ARTICOLO 3 - PAGAMENTO DEL RIMBORSO, RINUNCE E DEROGHE

La “Banca/Società”:

a) s'impegna ad effettuare il rimborso a prima e semplice richiesta scritta dell'“Ente garantito” formulata dalla CRIAS, delle somme anticipate e non correttamente utilizzate, anche nel caso di mancato rinnovo, comunque, non oltre quindici giorni dalla ricezione della richiesta stessa, formulata con l'indicazione dell'inadempienza riscontrata da parte dell'amministrazione, cui, peraltro, non potrà essere opposta alcuna eccezione, anche nell'eventualità di opposizione proposta dalla Impresa o da



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA
ITALIANA



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO
ATTIVITA' PRODUTTIVE



altri soggetti comunque interessati ed anche nel caso che la contraente sia dichiarata nel frattempo fallita ovvero sottoposta a procedure concorsuali o posta in liquidazione, tutto ciò in espressa deroga a quanto stabilito dall'art. 1945 del codice civile;

b) accetta di restituire le somme richieste dall'“Ente garantito” con le modalità che verranno indicate nella richiesta di cui al punto precedente;

c) accetta che la presente garanzia fideiussoria ha efficacia fino all'espletamento, con esito positivo, del collaudo in seguito alla rendicontazione finale e, comunque, sino a svincolo rilasciato dalla CRIAS;

d) rinuncia formalmente ed espressamente al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 cod. civ. e a quanto contemplato nell'art. 1955 codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il “Contraente” fino alla estinzione del credito garantito, nonché con espressa rinuncia ad opporre eccezioni ai sensi degli artt. 1242 e 1247 codice civile nell'ambito del periodo di durata della garanzia di cui all'articolo 2;

e) rinuncia sin da ora ad eccepire la decorrenza del termine di cui all'art. 1957 cod. civ., ovvero la durata della fideiussione deve essere correlata non alla scadenza dell'obbligazione principale ma al suo integrale adempimento.

ARTICOLO 4 - INEFFICACIA DI CLAUSOLE LIMITATIVE DELLA GARANZIA

Eventuali altre condizioni di fidejussione comportanti obblighi aggiuntivi e/o diversi in capo all'Ente garantito o comunque incompatibili con quelle previste nel presente contratto si intendono nulle e/o inefficaci.

ARTICOLO 5 – CONDIZIONI DELLA GARANZIA

Il mancato pagamento del premio non potrà in nessun caso essere opposto all'Ente garantito, in deroga all'art. 1901 del codice civile.

ARTICOLO 6 – FORMA DELLE COMUNICAZIONI

Tutti gli avvisi, comunicazioni e notificazioni alla “Banca/Società” in dipendenza dal presente atto, per essere validi ed efficaci, devono essere effettuati esclusivamente per mezzo di posta elettronica certificata (PEC) o di lettera Raccomandata A/R o di ufficiale giudiziario, indirizzati al domicilio della “Banca/Società”, così come risultante dalla premessa.

ARTICOLO 7 – FORO COMPETENTE

È eletto il Foro di Catania quale Foro competente alla risoluzione delle controversie derivanti di cui al presente atto e ad ogni controversia al quale lo stesso sia collegato;

ARTICOLO 8 – ACCETTAZIONE GARANZIA FIDEIUSSORIA

Rimane espressamente convenuto che la presente garanzia fideiussoria si intenderà tacitamente accettata qualora nel termine di giorni trenta dalla data di ricevimento, l'Ente garantito non abbia comunicato il diniego di tale garanzia ai soggetti firmatari del presente atto.

IL GARANTE DICHIARA

A) di possedere i seguenti requisiti ai sensi del D.lgs 13/08/2010 n.141 e dell'art.1 della Legge 10/06/1982, n.348 e dell'art. 106 e 107 del D.lgs dell'01/08/1993, n.385:

–se Banca, di essere iscritta all'Albo presso la Banca d'Italia

–se Assicurazione, di essere inserita nell'Albo delle imprese autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni presso l'IVASS, nelle sezioni da I a V e/o negli elenchi delle imprese di assicurazione con



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA
ITALIANA



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO
ATTIVITA' PRODUTTIVE



sede legale in altro Stato membro dell'Unione Europea ammesse ad operare in Italia sia in regime di stabilimento, sia in libera prestazione di servizi

–se Società finanziaria, di essere inserita nell'elenco speciale di cui all'art. 107, del D.Lgs n. 385/1993 presso la Banca d'Italia;

B) di non essere stato inibito ad esercitare la propria attività sul territorio nazionale dalle competenti Autorità nazionali o comunitarie;

C) di essere autorizzato ad emettere professionalmente garanzie e fidejussioni al pubblico e, in particolare, verso le pubbliche amministrazioni.

La Banca/Società
(Firma autenticata con attestazione
dei poteri di firma)

Il contraente
(Firma autenticata)

La Banca/Società approva specificamente le seguenti clausole: art. 2 (durata della garanzia e svincolo); art. 3 (pagamento del rimborso, rinunce e deroghe); art. 4 (inefficacia di clausole limitative della garanzia); art. 5 (condizioni della garanzia), art. 7 (foro competente).

La Banca/società

Note:

(1) Soggetto beneficiario del contributo;

(2) soggetto che presta la garanzia;

(3) Indicare per le banche o istituti di credito gli estremi di iscrizione all'albo delle banche presso la Banca d'Italia, per le società di assicurazione gli estremi di iscrizione all'elenco delle imprese autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni presso IVASS; per le società finanziarie gli estremi di iscrizione all'elenco speciale ex art. 106 del D.lgs. N. 385/93 e s.m.i. presso la Banca d'Italia

(4) La durata della polizza va calcolata nel seguente modo: 360 giorni a partire dalla ricezione della comunicazione del provvedimento di accoglimento (di cui alla lettera b) delle premesse) + 360 giorni successivi alla data di conclusione dell'operazione.